AVVISO DI CHIARIMENTI n. 4

Quesiti n. 18-19-21-22-23-24-25-26

****

Gara [4/L/2023 MSA00.2202L] Lavori di rifacimento dei terrazzi carrabili di copertura degli edifici 5A Matematica, 6 Fisica, con sostituzione delle pavimentazioni in betonelle del complesso universitario di Monte S. Angelo. CIG: 969930360A

****

Sono pervenuti a questa Amministrazione alcuni quesiti relativi alla gara di cui in oggetto, che si riportano nel seguito, con la risposta a cura *dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili*.

Quesito n. 18)

"La sottoscritta impresa chiede di confermare che per la gara in questione non è richiesta la produzione di alcuna garanzia provvisoria".

Risposta al quesito n. 18)

Si conferma.

Quesito n. 19)

"*Con la presente, la scrivente impresa, […] pone il seguente quesito:*
L'art. 6, lett. p) delle Norme di Gara, rubricata "Subappalto" prescrive che, in caso di subappalto c.d. qualificante/necessario, il concorrente debba:
1)indicare il nominativo del subappaltatore;
2) produrre una dichiarazione di voler subappaltare contenente la specifica indicazione delle lavorazioni oggetto del subappalto;
3) produrre il DGUE dell'impresa subappaltatrice;
4) acquisire anche il relativo PASSOE.
Al contempo, la medesima disposizione di gara, sempre in caso di subappalto c.d. qualificante/necessario, sanziona, con l'esclusione unicamente la mancata dichiarazione di subappalto. Si chiede, pertanto, di voler confermare che, in caso di subappalto c.d. qualificante/necessario, l'esclusione possa essere comminata esclusivamente in caso di omessa dichiarazione di subappalto da parte del concorrente ovvero di omesso assolvimento dell'onere di cui al punto sub 2) che precede. La lex specialis, così interpretata, risulterebbe conforme ai principi diritti espressi dalla pronunzia n. 9/2015 con la quale l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che "l'indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell'offerta non è obbligatoria, neanche nell'ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili" in quanto tale obbligo produrrebbe due conseguenze negative: a) "una confusione tra avvalimento e subappalto, nella misura in cui attrae il rapporto con l'impresa subappaltatrice nella fase della gara, anziché in quella dell'esecuzione dell'appalto, con ciò assimilando due istituti che presentano presupposti, finalità e regolazioni diverse, ma senza creare il medesimo vincolo dell'avvalimento e senza assicurare, quindi, alla stazione appaltante le stesse garanzie contrattuali da esso offerte"; b) una distorsione del mercato dei lavori pubblici, "nella misura in cui costringe le imprese concorrenti a scegliere una (sola) impresa subappaltatrice, già nella fase della partecipazione alla gara, mediante l'imposizione di un onere partecipativo del tutto sproporzionato e gravoso".

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER LAVORI E IMMOBILI
GA/2023/143 del 04/05/2023
Firmatari: Maio Rossella

Risposta al quesito n. 19)

Si chiarisce che nell'ipotesi di subappalto qualificante/necessario, l'art. 6, lett. p) dell'elaborato "Norme di gara" richiede, a pena di esclusione automatica dalla gara, la chiara e inequivoca dichiarazione di voler subappaltare. Si precisa che in assenza di una esplicita dichiarazione di voler ricorrere al subappalto necessario, non è possibile sanare tale omissione mediante l'attivazione del soccorso istruttorio.
In caso di subappalto necessario, questa stazione appaltante richiede che venga indicato in sede di gara il nominativo del subappaltatore nonché la documentazione prevista all'art. 6, lett. p) dell'elaborato "Norme di gara". Eventuali carenze e/o irregolarità documentali potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, co. 9, del d.lgs. 50/2016, fermo restando che il concorrente che intende ricorrere all'istituto del subappalto necessario è tenuto a produrre la documentazione richiesta.

Quesito n. 21)

"Essendo in possesso della sola categoria OG1 classifica III (terza) con la presente si chiede se e' possibile partecipare alla presente procedura facendo ricorso all'istituto di avvalimento con impresa in possesso della sola categoria og1 classifica III (terza) dichiarando di subappaltare la categoria OS8 per intero importo (100%)".

Risposta al quesito n. 21)

Si veda la risposta al quesito n. 10 contenuta nell'avviso di chiarimenti n. 3.

Quesito n. 22)

"la scrivente Impresa […], in merito alla gara in oggetto chiede se può partecipare direttamente alla procedura come singola impresa avendo i seguenti requisiti: SOA: OG1 IV-BIS, pertanto qualificazione per l'intero importo; e dichiarando il subappalto al 100% della categoria specialistica OS8".

Risposta al quesito n. 22)

È ammessa la partecipazione, tenuto conto che nell'ipotesi prospettata, ai sensi dell'art. 12, comma 2 lettera b), della legge 80/2014, l'operatore economico in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, è tenuto a subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OS8 ad imprese in possesso della relativa qualificazione (subappalto necessario o qualificante) per l'intero importo.
Come indicato all'art. 6 lett. p) dell'Elaborato "Norme di Gara", consultabile sul sito di Ateneo al link della presente procedura (pag. 40), l'indicazione del nominativo del subappaltatore è necessario in caso di subappalto qualificante. In tal caso "*il concorrente dovrà altresì produrre una dichiarazione di voler subappaltare contenente la specifica indicazione delle lavorazioni oggetto del subappalto, il DGUE dell'impresa subappaltatrice e dovrà acquisire anche il relativo PASSOE*".

Quesito n. 23)

"con la presente si chiede se è possibile effettuare i lavori della Categoria OS8 con la Categoria OG1 essendo in possesso della classifica VI, facendo riferimento al principio di assorbenza, oppure avvelendosi di una società con categoria OS 8 cl. II".

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER LAVORI E IMMOBILI
GA/2023/143 del 04/05/2023
Firmatari: Maio Rossella

Risposta al quesito n. 23)

Non è ammesso l'assorbimento della categoria OS8 nella categoria OG1.
È consentito avvalersi di una società ausiliaria qualificata nella categoria OS8, classifica II.

Quesito n. 24)

"con la presente si richiede se già in fase di gara è obbligatorio indicare il nominativo del subappaltatore, in quanto la legge sembra che non preveda più di indicarlo.
Siamo in possesso della categoria OG1 IV e dovremmo dichiarare il subappalto per intero della categoria OS8".

Risposta al quesito n. 24)

L'indicazione del nominativo del subappaltatore è richiesta in caso di ricorso all'istituto del subappalto necessario. Si veda l'art. 6 lett. p) dell'Elaborato "Norme di Gara" per la documentazione da produrre in tal caso.
Nell'ipotesi prospettata è possibile la partecipazione in forma singola tenuto conto che ai sensi dell'art. 12, comma 2 lettera b), della legge 80/2014, l'operatore economico in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, è tenuto a subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OS8 ad imprese in possesso della relativa qualificazione (subappalto necessario o qualificante) per l'intero importo.

Quesito n. 25)

"in merito al subappalto per la categoria os8, e' obbligatorio dichiarare il subappaltatore oppure e' un refuso?"

Risposta al quesito n. 25)

L'indicazione del nominativo del subappaltatore è richiesta in caso di ricorso all'istituto del subappalto necessario. Si veda l'art. 6 lett. p) dell'Elaborato "Norme di Gara" per la documentazione da produrre in tal caso.

Quesito n. 26)

"codesto operatore economico, in possesso di categoria OG1 V e OS8 I, chiede se è possibile partecipare senza fare ricorso ad avvalimento per quanto riguarda la categoria OS8 classifica III, dato che è subappaltabile al 100%".

Risposta al quesito n. 26)

Nell'ipotesi prospettata è possibile la partecipazione in forma singola avvalendosi del subappalto necessario, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2 lettera b), della legge 80/2014. Si veda l'art. 6 lett. p) dell'Elaborato "Norme di Gara" per la documentazione da produrre in tal caso.

Il Dirigente dell'Area
Attività Contrattuale
dott.ssa Rossella Maio
firmato digitalmente

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER LAVORI E IMMOBILI
GA/2023/143 del 04/05/2023
Firmatari: Maio Rossella